

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune e il regolamento (CEE) n. 918/83, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

COM(86) 466 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 22 settembre 1986)

(86/C 254/08)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il titolo II C delle «Disposizioni preliminari» della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3331/85⁽²⁾, prevede che un dazio forfettario del 10 % ad valorem è applicabile alle merci oggetto di piccole spedizioni destinate a privati e contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e che il valore globale delle merci non ecceda, per spedizione o per viaggiatore, 115 ECU;

considerando che, conformemente al punto 3 del titolo II C delle summenzionate «Disposizioni preliminari», il dazio forfettario del 10 % è applicato alle merci contenute nei bagagli dei viaggiatori, unicamente sulla frazione di valore che eccede quella ammissibile in franchigia dai dazi all'importazione ai sensi degli articoli da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3822/85⁽⁴⁾; che invece, dall'articolo 29, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 918/83, risulta che il dazio forfettario del 10 % è applicato totalmente alle merci oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, quando il valore globale di dette spedizioni superi l'importo fissato per la loro ammissione in franchigia, ovvero 45 ECU;

considerando che detta regolamentazione presenta l'inconveniente di privare di qualsiasi franchigia i destinatari delle piccole spedizioni il cui valore globale ecceda, anche se di poco, l'importo di 45 ECU; che da un esame

della situazione risulta che l'applicazione, in questo particolare settore, di disposizioni analoghe a quelle applicabili alle merci contenute nei bagagli dei viaggiatori non dovrebbe comportare serie difficoltà amministrative; che, conseguentemente, occorre procedere alla modifica tanto del titolo II C delle «Disposizioni preliminari» della tariffa doganale comune, quanto del titolo VII del regolamento (CEE) n. 918/83, in modo da consentire la concessione della franchigia limitata a 45 ECU all'importazione di piccole spedizioni inviate a privati ed a riscuotere il dazio doganale forfettario del 10 % soltanto sulla frazione di valore che supera tale importo;

considerando che in queste circostanze, occorre portare da 115 ECU a 200 ECU il valore delle spedizioni al di là del quale le spedizioni inviate a privati possono essere soggette a dazi doganali forfettari del 10 % come già proposto dalla Commissione in data del 16 novembre 1984⁽⁵⁾; che, ai fini di chiarezza giuridica, occorre procedere a tutte queste modifiche mediante una nuova completa stesura del titolo II C delle «Disposizioni preliminari» della tariffa doganale comune e del titolo VII del regolamento (CEE) n. 918/83;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 918/83 l'isola di Helgoland è considerata paese terzo; che, in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo al territorio doganale della Comunità⁽⁶⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo tutti i territori esclusi dal territorio doganale della Comunità sono nella condizione giuridica di Helgoland; che è opportuno pertanto modificare il suddetto articolo 1, paragrafo 3;

considerando d'altronde che gli articoli 137 e 138 del regolamento (CEE) n. 918/83 hanno determinato le condizioni in cui, fino alla fissazione di disposizioni comunitarie nel settore considerato, gli Stati membri possono accordare particolari misure di franchigia all'importazione di strumenti e di apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici;

considerando che, dall'esperienza acquisita da uno Stato membro nell'attuazione di tali disposizioni, risulta che

⁽¹⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 331 del 9. 12. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. C 324 del 5. 12. 1984, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1.

l'ammissione in franchigia degli strumenti ed apparecchi considerati, una volta accertato che nessuno strumento o apparecchio equivalente sia attualmente fabbricato nella Comunità, non può comportare conseguenze negative per l'economia comunitaria; che ciò consentirebbe invece di contribuire efficacemente all'individuazione ed al trattamento di gravi malattie da cui possono essere colpite persone residenti nella Comunità; che occorre incoraggiare gli eventuali doni di tali strumenti o apparecchi agli istituti medici a tal fine riconosciuti dalle autorità competenti; che occorre pertanto trasformare in disposizioni definitive applicabili in tutta la Comunità le disposizioni facoltative e provvisorie di cui agli articoli 137 e 138 del regolamento (CEE) n. 918/83 a favore degli strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, per l'accertamento di diagnosi o per l'applicazione di trattamenti medici e, a tale scopo, sostituire ai suddetti articoli un titolo XIV bis che contempra questo caso specifico di franchigia;

considerando che occorre anche completare il regolamento (CEE) n. 918/83 per tener conto dei lavori svolti dall'Organizzazione mondiale della sanità, istituendo una franchigia di dazi all'importazione a favore di sostanze di riferimento necessarie per il controllo della qualità delle medicine;

considerando che i lavori svolti dal comitato delle franchigie doganali fin dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 918/83 hanno consentito di accertare che alcune disposizioni transitorie di cui all'articolo 136 del suddetto regolamento possono essere ormai trasformate, a determinate condizioni, in disposizioni definitive, oppure limitate nel tempo o anche eliminate; che conseguentemente occorre modificare gli articoli da 133 a 136 in modo da eliminare al massimo qualsiasi incertezza concernente la portata delle disposizioni in essi contenute e qualsiasi disparità nell'applicazione del regime comunitario delle franchigie istituite del regolamento (CEE) n. 918/83;

considerando che conviene cogliere l'occasione di queste modifiche di vario genere del regolamento (CEE) n. 918/83 per procedere a qualche adeguamento di altre disposizioni allo scopo di permettere un'applicazione più conforme agli obiettivi perseguiti come anche di garantire il rispetto delle disposizioni prese nell'ambito di alcune organizzazioni internazionali, in particolare della decisione/raccomandazione del Consiglio dell'OCSE adottata il 27 novembre 1985, relativa alla politica nel settore del turismo internazionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il titolo II C delle disposizioni preliminari della tariffa doganale comune, allegato al regolamento (CEE) n. 950/68 è sostituito dal testo seguente:

«C. Tassazione forfettaria

1. Un dazio forfettario del 10 % ad valorem è applicabile alle merci:

— contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato, o

— contenute nei bagagli personali dei viaggiatori,

a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

Il dazio forfettario del 10 % è applicabile quando il valore globale delle merci non supera, per spedizione o per viaggiatore, 200 ECU. Il dazio è percepito sulla frazione di valore superiore ai limiti fissati nel titolo VII e nel titolo XI del regolamento (CEE) n. 918/83 (*) per l'ammissione in franchigia, secondo il caso, di merci che sono oggetto di spedizioni inviate da un privato a un altro privato o di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.

Sono escluse dall'applicazione del dazio forfettario le merci comprese nel capitolo 24 che sono contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, secondo il caso, nell'articolo 31 o nell'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 918/83.

2. Sono considerate prive di ogni carattere commerciale:

a) nel caso di merci contenute in spedizioni inviate da un privato ad un altro privato, le importazioni riguardanti spedizioni che, ad un tempo:

— presentano carattere occasionale;

— contengono esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale;

— sono costituite da merci il cui valore globale non supera 200 ECU; e

— sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento;

b) nel caso di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, le importazioni che, ad un tempo:

— presentano carattere occasionale; e

— riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci non debbono riflettere, per la loro natura o quantità, alcun intento di carattere commerciale.

3. Il dazio forfettario non è applicabile alle merci importate alle condizioni definite più sopra, qualora, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio, l'interessato abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi all'importazione. In tal caso, tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi all'importazione loro propri, fatte salve le franchigie previste negli articoli da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, si intendono per dazi all'importazione i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente nonché i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'importazione previsti nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare la somma che risulta dalla conversione in valute nazionali dell'importo di 200 ECU.

5. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale dell'importo di 200 ECU qualora, all'atto dell'adattamento annuale previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2779/78, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 289/84, la conversione di tale importo determini, prima dell'arrotondamento previsto dal paragrafo 4, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 %.

(¹) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 918/83 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, per l'applicazione del capitolo I, la nozione di paese terzo comprende le parti del territorio dei paesi membri esclusi dal territorio doganale della Comunità in applicazione del regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio (¹).

(¹) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1».

2) Il titolo VII è sostituito dal testo seguente:

«TITOLO VII

Spedizioni inviate da un privato a un altro privato

Articolo 29

1. Fatti salvi gli articoli 30 e 31, sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione le merci contenute nelle spedizioni inviate da un privato da un paese terzo ad un altro privato che si trovi nel territorio doganale della Comunità, sempre che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

La franchigia prevista nel presente paragrafo non si applica alle spedizioni provenienti dall'isola di Helgoland.

2. Ai sensi del paragrafo 1, per "importazioni prive di ogni carattere commerciale" si intendono le importazioni riguardanti spedizioni che, ad un tempo:

- presentano carattere occasionale;
- contengono esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale;
- sono costituite da merci il cui valore globale non supera 200 ECU;
- sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento.

Articolo 30

La franchigia di cui all'articolo 29, paragrafo 1, è applicata su un valore di 45 ECU per spedizione, ivi compreso il valore delle merci di cui all'articolo 31.

Se il valore globale di varie merci supera per spedizione l'importo previsto al primo comma, la franchigia è accordata fino a concorrenza di tale importo per quelle merci che importate separatamente, avrebbero potuto beneficiare di detta franchigia, fermo restando che il valore di una stessa merce non può essere frazionato.

Articolo 31

Per le merci sotto indicate, la franchigia di cui all'articolo 29, paragrafo 1, è limitata per ciascuna spedizione alle quantità sotto elencate:

a) prodotti del tabacco:

- 50 sigarette, o
- 25 sigaretti (sigari aventi un peso massimo di 3 g al pezzo), o
- 10 sigari, o
- 50 g di tabacco da fumo;

b) alcol e bevande alcoliche:

- bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più: 1 litro; oppure

- bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vini o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico pari o inferiore a 22 % vol: vini spumanti, vini liquorosi: 1 litro; oppure
 - vini tranquilli: 2 litri;
 - c) profumi: 50 g, o
acqua da toilette: 0,25 litri».
- 3) L'articolo 46 paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
- «1. Per le merci sotto indicate, la franchigia di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è limitata, per ciascun viaggiatore, alle quantità sotto elencate:
- a) prodotti del tabacco:
 - 200 sigarette, o
 - 100 sigaretti (sigari aventi un peso massimo di 3 g al pezzo), o
 - 50 sigari, o
 - 250 g di tabacco da fumo;
 - o un assortimento proporzionale di questi vari prodotti.
 - b) Alcol e bevande alcoliche:
 - bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol: alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più: 1 litro; oppure
 - bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico pari o inferiore a 22 % vol; vini spumanti, vini liquorosi: 2 litri; e
 - vini tranquilli: 2 litri;
 - c) profumi: 50 g, e
acqua da toilette: 0,25 litri;
 - d) medicinali:
quantità corrispondente alle necessità personali dei viaggiatori».
- 4) L'articolo 47 è sostituito dal testo seguente:
- «*Articolo 47*
- Per merci diverse da quelle elencate nell'articolo 46, la franchigia di cui all'articolo 45 è accordata, per ciascun viaggiatore, nei limiti di un valore complessivo di 100 ECU.
- Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di ridurre tale importo a 50 ECU per i viaggiatori di età inferiore ai 15 anni».
- 5) L'articolo 49, paragrafo 2, primo trattino, è sostituito dal testo seguente:
- «— per "zona di frontiera", fatte salve le relative convenzioni, una zona che non supera i 15 km di profondità in linea d'aria dalla frontiera. Pos-

sono essere considerati parte di tale zona i comuni il cui territorio è parzialmente in essa compreso».

- 6) L'articolo 60 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 60*

1. Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione:

- a) gli animali appositamente preparati per essere utilizzati in laboratorio;
- b) le sostanze biologiche o chimiche che figurano in un elenco stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 143, paragrafi 2 e 3, importate esclusivamente per scopi non commerciali.

2. La franchigia di cui al paragrafo 1 è limitata agli animali e alle sostanze biologiche o chimiche destinati:

- a istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica e ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica attività aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica;
- a istituti privati aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali merci in franchigia.

3. Nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b), possono figurare soltanto le sostanze biologiche o chimiche di cui non esiste equivalente nel territorio doganale della Comunità e la cui specificità o il cui grado di purezza conferisce loro il carattere di sostanze atte esclusivamente o principalmente alla ricerca scientifica».

- 7) Dopo l'articolo 63 sono inseriti i titoli XIV bis e XIV ter seguenti:

«TITOLO XIV bis

**Strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca
diagnosi o trattamenti medici**

Articolo 63 bis

1. Sono ammessi in franchigia dei dazi all'importazione gli strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca medica, diagnosi o trattamenti medici che sono offerti in dono, da un'organizzazione benefica o filantropica oppure da un privato, ad enti sanitari, servizi di ospedali od istituti di ricerca medica auto-

rizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a riceverli in franchigia, o che sono acquistati da tali enti sanitari, ospedali o istituti di ricerca, medica interamente con fondi forniti da un'organizzazione benefica o filantropica o grazie a contributi volontari, purché risulti che:

- a) attualmente nel territorio doganale della Comunità non si fabbricano strumenti o apparecchi equivalenti;
- b) la donazione degli strumenti o apparecchi in questione non rifletta, nel donatore, alcun intento di carattere commerciale;
- c) il donatore non sia legato in alcun modo al fabbricante degli strumenti o apparecchi per i quali è richiesta la franchigia.

2. La franchigia si applica anche, alle stesse condizioni:

- a) ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti e apparecchi, purché tali pezzi di ricambio, elementi od accessori siano importati contemporaneamente a detti oggetti o, se importati successivamente, appaiano destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia;
- b) agli utensili destinati alla manutenzione, al controllo, alla calibratura o alla riparazione degli strumenti o apparecchi, purché tali utensili siano importati contemporaneamente a questi strumenti o apparecchi ovvero, nel caso in cui siano importati successivamente, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia.

Articolo 63 ter

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 63 bis, paragrafo 1, uno strumento o apparecchio utilizzato a scopo di ricerca, medica diagnosi o trattamenti medici è considerato come attualmente fabbricato nel territorio doganale della Comunità se il suo termine di consegna, valutato al momento dell'ordinazione, tenuto conto degli usi commerciali nel settore produttivo considerato, non supera sensibilmente il termine di consegna dello strumento o apparecchio per il quale è richiesta la franchigia o non la supera tanto da compromettere sensibilmente la destinazione o l'utilizzazione inizialmente prevista per lo strumento o l'apparecchio in questione.

Articolo 63 quater

La concessione della franchigia è subordinata all'accertamento, secondo le condizioni fissate dalle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 143, paragrafi 2 e 3, che nel territorio doganale della Comunità non vengano attualmente fabbricati strumenti o apparecchi equivalenti a quelli per i quali è richiesta l'importazione in franchigia.

Articolo 63 quinquies

1. Gli strumenti o apparecchi che sono stati ammessi al beneficio della franchigia alle condizioni previste agli articoli 63 bis, ter e quater non possono costituire oggetto di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2. In caso di prestito, locazione o cessione ad un istituto od organismo legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell'articolo 63 bis, la franchigia resta acquisita se l'istituto o l'organismo utilizza lo strumento o l'apparecchio per scopi che danno diritto alla concessione della medesima.

Negli altri casi, l'effettuazione del prestito, della locazione, o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi all'importazione secondo l'aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie delle merci e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Articolo 63 sexies

1. Gli istituti od organismi di cui all'articolo 63 bis che non soddisfino più le condizioni richieste per poter fruire della franchigia o che prevedano di utilizzare un oggetto ammesso in franchigia a fini diversi da quelli previsti da detto articolo sono tenuti a informarne le autorità competenti.

2. Gli strumenti o apparecchi posseduti dagli istituti od organismi che cessano di soddisfare le condizioni richieste per beneficiare della franchigia sono sottoposti all'applicazione dei dazi all'importazione loro propri, secondo l'aliquota in vigore alla data alla quale tali condizioni cessano d'essere soddisfatte, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Gli strumenti o apparecchi utilizzati dall'istituto o dall'organismo beneficiario della franchigia a fini diversi da quelli previsti dall'articolo 63 bis sono sottoposti all'applicazione dei dazi all'importazione loro propri, secondo l'aliquota in vigore alla data alla quale sono adibiti ad un altro uso, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

TITOLO XIV ter

Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali*Articolo 63 septies*

Sono ammessi in franchigia dei dazi all'importazione le spedizioni contenenti campioni di sostanze chimiche di riferimento autorizzate dall'Organizzazione mondiale della sanità per garantire il controllo della qualità delle sostanze impiegate nella fabbricazione di medicinali, e che sono spedite ai destinatari autorizzati a ricevere tali spedizioni in franchigia».

- 8) All'articolo 86, è aggiunta la lettera d) seguente:
- «d) ricompense, trofei, "souvenirs" aventi carattere simbolico, destinati ad essere offerti gratuitamente a persone aventi la loro residenza normale in paesi terzi, in occasione di riunioni di affari o di manifestazioni simili di carattere internazionale e che non riflettono, per la loro natura, il loro valore unitario e le altre loro caratteristiche, alcun intento di carattere commerciale».
- 9) All'articolo 109 è aggiunta la lettera q) seguente:
- «q) marche da bollo e simili che certificano il pagamento di tasse in paesi terzi».
- 10) L'articolo 112 è sostituito dal testo seguente:
- «*Articolo 112*
1. Fatti salvi gli articoli 113, 114 e 115, sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione:
- a) il carburante contenuto nei serbatoi normali:
- degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli che entrano nel territorio doganale della Comunità;
 - dei contenitori per usi speciali;
- b) il carburante contenuto in serbatoi portatili a bordo degli autoriveicoli da turismo e dei motocicli, entro il limite di 10 litri per veicolo e fatte salve le disposizioni nazionali per la detenzione e il trasporto del carburante.
2. Ai sensi del paragrafo 1, si intende:
- a) per *autoveicolo commerciale*, ogni veicolo stradale a motore (ivi compresi i trattori con rimorchio) che, per il suo tipo di costruzione ed il suo equipaggiamento, è atto e destinato al trasporto con o senza compenso:
- di oltre nove persone, compreso il conducente,
 - di merci,
- nonché ogni veicolo stradale per uso speciale diverso dal trasporto propriamente detto;
- b) per *autoveicolo da turismo*, ogni autoveicolo che non risponda ai criteri definiti alla lettera a);
- c) per *serbatoi normali*:
- i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all'occorrenza, per il funzionamento dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i veicoli speciali.
- Sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'uso diretto del gas come carburante nonché i serbatoi adattati ai sistemi ausiliari di cui possono essere dotati i veicoli.
- i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali».
- 11) All'articolo 133, paragrafo 1, è aggiunta la lettera g) seguente:
- «g) di franchigie risultanti dall'applicazione di accordi conclusi, su base di reciprocità, con paesi terzi firmatari della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago 1944) per l'attuazione delle pratiche raccomandate 4.42 e 4.44 dell'allegato 9 di detta Convenzione (8^a edizione, luglio 1980)».
- 12) L'articolo 134, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:
- «1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni doganali contenute nelle convenzioni e negli accordi internazionali del tipo menzionato all'articolo 133, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), f) e g), e al paragrafo 3, conclusi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento».
- 13) L'articolo 135 è sostituito dal testo seguente:
- «*Articolo 135*
- Il presente regolamento non osta a che:
- a) la Grecia mantenga lo statuto speciale per il Monte Athos, sancito dall'articolo 105 della costituzione ellenica,
- b) la Francia mantenga le franchigie risultanti dalla convenzione del 22 e 23 novembre 1867, da essa stipulata con le Valli d'Andorra.
- c) gli Stati membri mantengano, fino al 31 dicembre 1990 e nei limiti di 210 ECU, franchigie superiori a quelle di cui all'articolo 47 che essi all'occorrenza accordavano, alla data del 1° gennaio 1983, ai marinai della marina mercantile addetti al traffico internazionale».

14) L'articolo 136 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 136*

Fino alla adozione di disposizioni comunitarie nel settore considerato, gli Stati membri possono accordare particolari franchigie alle forze armate che sono di stanza nel loro territorio senza peraltro dipenderne, in applicazione di accordi internazionali».

15) Gli articoli 137 e 138 sono soppressi.

Articolo 3

Le seguenti versioni linguistiche dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 918/83 sono modificate come segue:

danese:

«2. Under samme forbehold indrømmes der ligeledes fritagelse for importafgifter for gaver, der sædvanligvis gives ved et bryllup, og som af personer, der har deres sædvanlige opholdssted i et tredjeland, foræres en person, der opfylder betingelserne i stk. 1. For at kunne opnå fritagelse må den enkelte gaves værdi dog ikke overstige 1 000 ECU»;

tedesca:

«2. Unter denselben Voraussetzungen sind von den Eingangsabgaben auch die üblicherweise aus Anlaß einer Eheschließung überreichten Geschenke befreit, die von Personen mit gewöhnlichem Wohnsitz in einem Drittland einer Person gemacht werden, die die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt. Die Befreiung ist jedoch davon abhängig, daß der Wert eines jeden Geschenks 1 000 ECU nicht übersteigt»;

greca:

«2. Με τις ίδιες επιφυλάξεις, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για τα συνήθη γαμήλια δώρα που δίδονται σε πρόσωπο που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 από πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε τρίτη χώρα. Πάντως, η αξία κάθε δώρου για το οποίο παρέχεται ατέλεια, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1 000 ECU»;

inglese:

«2. Subject to the same conditions, presents customarily given on the occasion of a marriage, which are made to a person fulfilling the conditions laid down in paragraph 1 by persons having their normal place of residence in a third country, shall also be admitted free of import duties. The value of each present admitted duty free may not, however, exceed 1 000 ECU»;

spagnola:

«2. Serán admitidos igualmente con franquicia de derechos de importación, con las mismas reservas, los regalos habitualmente ofrecidos con ocasión de un matrimonio, hechos a una persona que reúna las condiciones previstas en el apartado 1 por personas que tengan su residencia normal en un tercer país. El valor de cada regalo admitido con franquicia no podrá exceder de 1 000 ECUS»;

francese:

«2. Sont également admis en franchise de droits à l'importation, sous les mêmes réserves, les cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage, qui sont faits à une personne répondant aux conditions prévues au paragraphe 1 par des personnes ayant leur résidence normale dans un pays tiers. La valeur de chaque cadeau admissible en franchise ne peut toutefois excéder 1 000 Écus»;

olandese:

«2. Onder hetzelfde voorbehoud zijn eveneens van rechten bij invoer vrijgesteld de gewoonlijk ter gelegenheid van een huwelijk aangeboden geschenken die door personen die hun normale verblijfplaats in een derde land hebben, worden gedaan aan een persoon die voldoet aan de in lid 1 genoemde voorwaarden. De waarde van elk geschenk dat met vrijstelling van rechten mag worden ingevoerd, mag evenwel niet meer bedragen dan 1 000 Ecu»;

portoghese:

«2. Beneficiário igualmente da franquia de direitos de importação, nas mesmas condições, os presentes habitualmente oferecidos por ocasião de um casamento, dados a uma pessoa que se encontre nas condições previstas no nº 1 por pessoas que tenham a sua residência habitual num país terceiro. O valor de cada presente a admitir com franquia não pode, no entanto, exceder 1 000 ECUs».

Articolo 4

Agli articoli 4, 22, 45, da 52 a 56, 65, 72, 73, 86, 87, 117 e 120 del regolamento (CEE) n. 918/83, l'espressione «Comunità» è sostituita dall'espressione «territorio doganale della Comunità».

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.